

Deliberazione 3 agosto 2010 - ARG/elt 120/10

Modificazioni e integrazioni con effetti nell'anno 2010 del titolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2005, n. 140/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 175/07 (di seguito: deliberazione n. 175/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2008, ARG/elt 105/08;
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2009, ARG/elt 148/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/09);
- il documento per la consultazione 18 marzo 2005, recante "Sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379: criteri e condizioni" (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005);
- il documento per la consultazione 7 maggio 2009, recante "I contratti a termine per l'adeguatezza della capacità di generazione elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 7 maggio 2009);

- il documento per la consultazione 23 aprile 2010, recante “Il mercato a termine della capacità di generazione elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 23 aprile 2010);
- la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) datata 22 luglio 2010 (prot. Autorità 28 luglio 2010 n. 27099/A, di seguito: lettera 22 luglio 2010).

Considerato che:

- con il decreto legislativo n. 379/03, nell’ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva per far fronte all’aleatorietà della medesima domanda, nell’ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall’1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l’Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall’anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- in attuazione di quanto previsto all’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, con l’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 l’Autorità ha, tra l’altro, regolato l’approvvigionamento delle risorse a garanzia dell’adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra l’1 marzo e l’entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo e che, a oggi, tale sistema definitivo non è ancora entrato in funzione;
- l’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento al periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2004, e agli anni dal 2005 al 2009;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna dovrà elaborare una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica;
- le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005 hanno evidenziato, da un lato, elementi di criticità di alcuni operatori rispetto agli orientamenti formulati dall’Autorità e, dall’altro, hanno fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l’Autorità dovrebbe definire per il sistema di remunerazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 379/03;
- l’Autorità ha riavviato il dibattito in tema di remunerazione della capacità di generazione elettrica con il documento per la consultazione 7 maggio 2009, seguito dal documento per la consultazione 23 aprile 2010, in modo da addivenire alla definizione di un meccanismo che permetta di superare le criticità evidenziate dal sistema di remunerazione attualmente vigente;

- nell'anno 2009 si è registrata una differenza pari a 9,46 milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e i costi a tal fine sostenuti da Terna nel medesimo periodo, come documentato nella lettera 22 luglio 2010;
- con riferimento al 2009, si sono verificate – per la prima volta da quando è entrato in vigore il regime transitorio di remunerazione della capacità produttiva - le condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo *Si* di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 a ciascuna unità di produzione *i* ammessa alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che, nel 2009, il ricavo di riferimento *RICR* di cui all'art. 36.3.1 è risultato superiore al ricavo effettivo *RICE* di cui all'art. 36.4.1 del medesimo allegato;
- con riferimento al 2009, l'importo complessivo destinato al riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo *Si* è stato pari al valore assunto dal parametro *Gs*, essendo quest'ultimo inferiore, nel 2009, alla differenza tra il ricavo di riferimento *RICR* e il ricavo effettivo *RICE*;
- nella premessa della deliberazione n. 48/04, laddove si descrivono le caratteristiche e le finalità dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, si precisa che la remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibile capacità produttiva è articolata in due parti; la prima è corrisposta a condizione che i medesimi soggetti adempiano all'impegno di rendere disponibile capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità; la seconda, che è eventuale, è definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo *produttore* nei mercati borsistici qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato;
- nel testo attualmente vigente dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, la remunerazione integrativa di cui sopra è riconosciuta a ciascuna unità di produzione e, a condizione che il ricavo di riferimento *RICR* non sia inferiore al ricavo effettivo *RICE*, è pari al prodotto tra:
 - il minimo tra la stima del gettito annuo complessivo disponibile per l'ulteriore corrispettivo (*Gs*) e la differenza tra i ricavi di riferimento (*RICR*) e i ricavi effettivi (*RICE*) determinati con riferimento ai volumi di energia elettrica venduta nelle ore di criticità nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione attinenti ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - la quota della capacità produttiva resa disponibile nelle ore di criticità dall'unità di produzione considerata rispetto al complesso della capacità produttiva resa disponibile nelle ore di criticità dall'insieme delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- la remunerazione integrativa attualmente in vigore (art. 36 dell'Allegato A della deliberazione n. 48/04) non tiene dunque conto della differenza dei prezzi tra le diverse zone dei mercati dell'energia, trascurando così l'effetto sui ricavi effettivi che deriva dalla distribuzione territoriale della capacità di generazione riconducibile a ciascun produttore; di conseguenza, in presenza di significative differenze tra i prezzi delle diverse zone - come quelle che si sono effettivamente registrate nei mercati dell'energia e che erano difficilmente ipotizzabili al momento dell'avvio del sistema delle offerte -, la metodologia attualmente applicata per il calcolo della

remunerazione integrativa tende, *ceteris paribus*, a sovraremunerare (sottoremunerare) ingiustificatamente i produttori con un'alta incidenza, nell'ambito della capacità ammessa al meccanismo, della capacità localizzata in zone contraddistinte da prezzi dell'energia elevati (contenuti);

- il valore assunto dal parametro G_s , valore che rappresenta il limite superiore dell'ammontare annuo complessivamente disponibile per l'ulteriore corrispettivo, dipende dall'importo del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno cui detto parametro si riferisce;
- il corrispettivo unitario di cui al punto precedente è determinato dall'Autorità con l'obiettivo di contemperare diverse esigenze, che consistono:
 - a) nell'incentivare i produttori a rendere disponibile la capacità produttiva nei periodi di maggiore criticità; a questa finalità è destinato il gettito G_{CAPI} ;
 - b) nel fornire un sostegno transitorio ai produttori che, a causa di prezzi di mercato particolarmente bassi, possano nel breve periodo presentare problemi di equilibrio economico-finanziario, con conseguenti ripercussioni di inadeguatezza della capacità produttiva nel medio-lungo periodo; a questa finalità è destinato il gettito G_s ;
 - c) nel contenere gli oneri sostenuti dai clienti finali;
- la possibilità di perseguire efficacemente la finalità di cui alla lettera b) del punto precedente dipende crucialmente dalla metodologia adottata per individuare i produttori che necessitano del relativo sostegno; e che, per essere efficace, detta metodologia deve tenere in debita considerazione l'esatta localizzazione della capacità produttiva nella disponibilità di ciascun produttore;
- il corrispettivo unitario $CAPI$ e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento $RICR$ sono stati definiti per gli anni dal 2004 al 2006 incluso sulla base dell'articolazione delle ore dell'anno per fasce di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, vigente nei rispettivi anni;
- a decorrere dal 1 gennaio 2007, la Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 181/06 fissa le nuove fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilità oggetto delle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 e del TIV e che tali fasce, non prevedendo alcuna forma di differenziazione tra le settimane dell'anno solare, non risultano adatte a discriminare in maniera accurata le ore di potenziale criticità del sistema elettrico nazionale nell'arco dell'anno;
- con la deliberazione n. 175/07 l'Autorità ha pertanto stabilito, anche per l'anno 2007, di articolare il corrispettivo $CAPI$ secondo le fasce di cui alla Tabella 1 del TIT vigente per l'anno 2006, aggiornate per l'anno 2007 in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali;
- ai sensi della deliberazione ARG/elt 148/09, Terna ha aggiornato per l'anno 2009 la tabella di cui alla deliberazione n. 175/07 in vigore nell'anno 2007, in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, e che la versione aggiornata per l'anno 2009 della suddetta tabella è stata approvata da parte dell'Autorità;
- il numero dei giorni critici individuati e pubblicati da Terna per l'anno 2010 ha subito un'ulteriore contrazione rispetto agli anni precedenti.

Ritenuto che sia:

- necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010 e antecedente all'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 379/03;
- opportuno che il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per l'anno 2010 tenga conto delle mutate condizioni in termini di disponibilità di capacità produttiva che si sono verificate negli ultimi anni, in vista della definizione di un nuovo meccanismo che sia in grado di incentivare gli operatori a rendere disponibile la capacità nelle aree e nelle ore di maggiore scarsità di offerta;
- opportuno, anche per l'anno 2010, articolare il corrispettivo *CAP1* secondo le fasce di cui alla Tabella pubblicata da Terna in relazione all'anno 2009, ricalcanti l'articolazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 vigente per l'anno 2006 e aggiornate per l'anno 2010 in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali;
- opportuno che l'ammontare dedicato alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, tenuto conto anche dei residui relativi all'anno 2009, sia determinato mantenendo invariato, rispetto agli anni precedenti, il rapporto fra il citato ammontare e la somma del numero dei giorni ad alta e media criticità ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità fissato dalla deliberazione n. 48/04;
- opportuno, nell'anno 2010, assegnare il residuo del 2009 relativo al parametro G_{CAP1} al finanziamento dello specifico corrispettivo di cui all'art. 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04;
- opportuno avviare un procedimento volto alla modifica della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, al fine di tenere conto, per ciascun operatore di mercato, dell'effetto sui ricavi effettivi derivante dalla distribuzione, tra le diverse zone, della capacità di generazione riconducibile all'operatore medesimo e relativa a unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- opportuno determinare il valore assunto dal corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 in ragione dell'efficacia della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel perseguire gli obiettivi cui lo stesso è preposto; e che, in particolare, sia opportuno modificare il valore assunto dal suddetto corrispettivo unitario con successivo provvedimento, al fine di tenere conto della possibilità di procedere ad una opportuna modifica della citata metodologia che abbia efficacia già a partire dall'anno 2010 incluso

DELIBERA

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2010:
 - all'art. 1, comma 1.1, dopo le parole "mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento" sono aggiunte le parole "dall'1 novembre 2009 mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima e i mercati infragiornalieri";
 - all'art. 1, comma 1.1, è aggiunta la seguente definizione: "mercati infragiornalieri sono le sedi di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima";
 - all'articolo 35, dopo il comma 35.11, è aggiunto il seguente comma:
 - "35.12 Terna determina, per l'anno 2010, il valore del parametro G_{CAPI} tenendo conto che:
 - a. dal gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari al prodotto tra 0,0263 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010;
 - b. le disponibilità residue, pari alla differenza tra il valore assunto dai parametri G_{CAPI} e G_S nell'anno 2009 e la somma dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 36.5 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva e l'ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2009, sono da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2010 per un importo pari a 9,46 milioni di Euro;
 - c. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.";
 - all'art. 36, comma 36.2, sono cancellate le parole "di cui al comma 36.2" e "di cui al comma 36.4";
 - all'articolo 36, comma 36.3.1, le parole "Per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "Per gli anni dal 2006 al 2010";
 - all'articolo 36, comma 36.4.1, le parole "Per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni dal 2006 al 2010";
 - dopo il comma 36.16 è aggiunto il seguente comma:
 - "36.17 Terna determina, per l'anno 2010, il valore del parametro G_S , come differenza tra:
 - a. il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente

modificato e integrato, all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010;

- b. il gettito di cui al comma 35.12, lettera a)'';
2. con riferimento all'anno 2010, per il Titolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 si applica la tabella di articolazione delle fasce di cui al successivo punto 3;
 3. Terna aggiorna per l'anno 2010 la tabella di cui alla deliberazione n. 175/07 in vigore nell'anno 2007 in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali, e ne invia proposta all'Autorità entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; qualora l'Autorità non si pronunci entro i 5 giorni successivi, la tabella si ritiene approvata e Terna pubblica tempestivamente la medesima tabella sul proprio sito internet;
 4. di ripubblicare, a seguire, l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte con il presente provvedimento;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna;
 6. di avviare un procedimento finalizzato a modificare la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04;
 7. di attribuire al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento, conferendogli mandato per la proposta di un documento per la consultazione in materia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04;
 8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il presente provvedimento (www.autorita.energia.it).

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis